

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2909

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore AMORENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1997

—————

Disciplina dell’attività delle scuole di equitazione e dei
centri ippici e istituzione dell’Albo professionale degli
istruttori ippici

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai necessario proporre una normativa volta a disciplinare l'attività degli istruttori ippici: infatti il corretto apprendimento delle tecniche è quanto mai importante per uno sport, come quello dell'equitazione, funestato ogni anno da un elevato numero di incidenti.

La potenziale pericolosità di quest'attività sportiva spinge il legislatore a dare ai cittadini le più ampie garanzie in tema di affidabilità e professionalità degli operatori del settore, fissando i requisiti minimi tecnico-professionali ai quali l'istruttore ippico, che vuole iniziare questa professione, deve rispondere.

Si ritiene necessario quindi, per salvaguardare la sicurezza di coloro che praticano questo sport, che la scuola o centro ippico della quale fanno parte, non solo sia riconosciuta dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), ma che inoltre si avvalga

della presenza di istruttori federali, iscritti in un apposito Albo tenuto dalla FISE stessa.

Inoltre con il tesseramento presso la FISE già si ha diritto all'automatica copertura assicurativa contro gli infortuni.

A ciò si aggiunga che, in mancanza di una corretta ed uniforme disciplina di insegnamento, la scuola italiano di equitazione, nota in tutto il mondo per il suo metodo naturale, che ha avuto il suo fondatore nel maestro Caprilli, non può aspirare a ritrovare quel ruolo e quella considerazione che merita in campo europeo ed internazionale.

Tutto questo anche al fine di valorizzare i centri ippici come luoghi dove i giovani, ma anche i meno giovani, possono trovare sani centri di aggregazione, ove trascorrere il tempo libero, con impegno e costanza. Scuole non solo di sportività, ma di lealtà, amicizia e socializzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione di centro ippico)

1. Ai fini della presente legge per centro ippico si intende un insieme di elementi immobiliari e mobiliari nel quale si ospitano o si mantengono a scopo addestrativo, agonistico o turistico, animali di razza equina.

2. Il centro ippico può essere costituito sotto forma di associazione sportiva, ditta individuale o società sportiva.

Art. 2.

(Requisiti)

1. I centri ippici già riconosciuti dalla Federazione italiana sport equestri (FISE) non necessitano di alcuna autorizzazione per l'apertura.

2. I centri ippici non riconosciuti dalla FISE devono, ai fini del riconoscimento, presentare alla FISE apposita richiesta, corredata dai documenti necessari per il riconoscimento, ed essere in regola con le vigenti disposizioni amministrative.

3. L'idoneità sanitaria dei luoghi adibiti a centro ippico è certificata mediante apposito nulla osta rilasciato dall'azienda sanitaria locale, in base alla vigente normativa.

Art. 3.

(Obblighi per le scuole d'equitazione e per gli istruttori ippici)

1. Le scuole d'equitazione e i centri ippici anche non svolgenti attività d'insegnamento, devono essere riconosciuti dalla Federazione italiana sport equestri (FISE) e

gli istruttori che in essi svolgono la loro attività devono essere tesserati presso la FISE.

2. La direzione tecnica della scuola d'equitazione dev'essere affidata ad un istruttore tesserato presso la FISE.

Art. 4.

(Oggetto della professione di istruttore ippico)

1. È istruttore ippico chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche dell'equitazione in tutte le sue specialità.

Art. 5.

(Albo professionale degli istruttori ippici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'Albo professionale degli istruttori ippici.

2. L'Albo di cui al comma 1 è tenuto presso la FISE che ne stabilisce il regolamento.

3. L'esercizio della professione di istruttore ippico è subordinato alla iscrizione all'Albo di cui al comma 1.

Art. 6.

(Condizioni per l'iscrizione all'Albo professionale)

1. Possono essere iscritti all'Albo degli istruttori ippici coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;

b) maggiore età;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato specialistico rilasciato dal medico sportivo, integrato dagli opportuni esami di laboratorio;

d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;

e) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

f) titolarità di un'assicurazione per la copertura dei rischi verso terzi;

g) attestato di superamento di un esame teorico-pratico, secondo quanto stabilito dalla FISE con proprio regolamento.

2. L'iscrizione all'Albo ha efficacia per cinque anni ed è rinnovata previo accertamento dell'idoneità psicofisica e del requisito previsto dal comma 1, lettera e), ed a seguito di appositi corsi di aggiornamento, la cui frequenza con i relativi esami finali, costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo.

Art. 7.

(Istruttori ippici stranieri)

1. La FISE disciplina l'esercizio dell'attività didattica svolta da istruttori ippici stranieri non iscritti all'Albo nazionale italiano, nel rispetto dei principi dell'equivalenza dei titoli e della reciprocità.

Art. 8.

(Sanzioni disciplinari e ricorsi)

1. Gli istruttori ippici iscritti all'Albo professionale i quali si rendano colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale stabilite dalla FISE, ovvero delle norme previste dalla presente legge, sono passibili delle seguenti sanzioni:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dall'Albo per un periodo da un mese ad un anno;

d) radiazione dall'Albo.

2. La FISE, con proprio regolamento, stabilisce il procedimento disciplinare e le modalità di proposizione dei relativi ricorsi.

Art. 9.

(Esercizio abusivo della professione)

1. L'esercizio abusivo della professione di istruttore ippico è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 10.

(Uso di terreni agricoli)

1. Il comune, quando ne ravvede l'interesse sportivo, può concedere l'autorizzazione all'esercizio di un centro ippico e alla costruzione dei relativi impianti sportivi, anche su terreni classificati agricoli.

Art. 11.

(Norme sanitarie)

1. In materia sanitaria e veterinaria, si applicano le disposizioni comunitarie e statali vigenti. Nei centri ippici devono essere altresì assicurati gli interventi di profilassi previsti sul territorio italiano.

Art. 12.

(Divieti)

1. I centri ippici che non sono in regola con le normative federali non possono prendere parte a competizioni sportive. Analogo divieto di partecipazione vale per i loro soci o tesserati a titolo individuale.

Art. 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

